



PROVINCIA DI VENEZIA

Proposta 2008/27/00008

GIUNTA PROVINCIALE
Estratto dal verbale delle deliberazioni

OGGETTO: D.Lgs. n. 152/2006 - disciplina delle garanzie finanziarie da prestarsi a favore della provincia in materia ambientale

Progressivo Generale N° 2008/00068

Seduta del 01/04/2008

Sotto la presidenza di Davide Zoggia, Presidente; presenti e assenti i sottonotati Assessori:

P.	A.	
X		ANDREA FERRAZZI
X		LILIANA CARNIELETTO
X		EZIO DA VILLA
X		NICOLA FUNARI
X		PAOLO GATTO
X		DANILO LUNARDELLI
X		ALESSANDRO SABIUCCIU
	X	GIUSEPPE SCABORO
X		AMALIA SMAJATO
X		LUIGI SOLIMINI
X		ENZA VIO
X		RITA ZANUTEL

Partecipa Il Segretario Generale Gabriele Marziano

--- * ---

Su proposta dell'Assessore a Politiche ambientali: Rifiuti Acqua Aria Energia Controlli e Sanzioni

Ricordato che con la legge regionale 21 gennaio 2000, n. 3 "Nuove norme in materia di gestione dei rifiuti", confermata con successiva legge regionale 16 agosto 2007, n. 20 art. 18, la Regione ha delegato le province al rilascio dell'autorizzazione all'esercizio delle attività di gestione dei rifiuti ai sensi del D.lgs. n. 152/2006 e s.m.i..

Visto il D.Lgs. n. 152/2006 Parte IV e in particolare l'art. 208 "Autorizzazione unica per i nuovi impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti", comma 11 lett. g), che prevede che le autorizzazioni all'esercizio delle operazioni di smaltimento e di recupero dei rifiuti prescrivano le garanzie finanziarie da prestarsi da parte delle imprese autorizzate al momento dell'avvio effettivo dell'esercizio dell'impianto, senza ulteriori specificazioni.

Visti gli articoli 24 e 26 della LR n. 3/2000 che prevedono che l'autorizzazione unica suddetta sia emanata, nel caso di nuovi impianti o di modifiche sostanziali di impianti esistenti, comunque in due fasi: approvazione del progetto, autorizzazione all'esercizio.

Vista la DGRV n. 2166 dell'11 luglio 2006 che conferma l'impostazione procedurale degli articoli 22 e seguenti della LR n. 3/2000 in relazione a quanto disposto dall'art. 208 del D.Lgs. n. 152/2006.

Visto che l'art. 31 c. 5 della LR n. 3/2000 prevede che per l'esercizio degli impianti relativi alle attività autorizzate in via semplificata ai sensi del DM 5.02.1998 e s.m.i. e dell'art. 214 e 216 del D.Lgs. n. 152/2006 non sono dovute le garanzie finanziarie previste, salvo che per l'esercizio di impianti di messa in riserva di rifiuti; per tali impianti la mancata presentazione, entro il termine di novanta giorni dall'invio della comunicazione, della documentazione attestante la prestazione delle garanzie finanziarie non consente l'avvio dell'attività.

Rilevato che il DM n. 186/2006, nel modificare ed integrare il DM 5.02.1998 ha introdotto specifici limiti quantitativi per le attività di messa in riserva per tali tipologie di impianti, anche qualora connesse a connesse attività di recupero.

Tenuto conto della DGR 14/07/1999, n. 2528 "Nuova disciplina in materia di garanzie finanziarie relative alle attività di smaltimento e di recupero disciplinate dal D.Lgs. 5/02/1997 n. 22, e successive modifiche ed integrazioni. Revoca della DGR n. 4718 del 15/12/1998", e in particolare l'allegato 1 lett. a), che prevede a carico delle imprese autorizzate l'obbligo di presentazione di:

- polizze assicurative per la responsabilità civile inquinamento;
- fidejussioni a favore della provincia a garanzia della copertura dei costi di caricamento e trasporto dei rifiuti, ivi compresi quelli necessari alla sorveglianza e al monitoraggio dell'area, al recupero o allo smaltimento dei rifiuti, alla bonifica dell'area e delle installazioni;

Rilevato che lo scopo di tali garanzie finanziarie tramite fideiussione, individuata dalla Regione con la citata deliberazione, è permettere la riscossione certa ed immediata delle somme necessarie a provvedere in sostituzione dell'impresa autorizzata da parte dell'Ente garantito (Provincia) qualora, in presenza di un comportamento commissivo od omissivo dell'impresa rispetto agli obblighi derivanti o attribuiti ad essa da leggi, regolamenti e prescrizioni autorizzative, da eventuali convenzioni e da ulteriori provvedimenti adottati da enti o organi pubblici anche di controllo, ivi compresa l'ingiustificata sospensione dell'attività, sia necessario provvedere a proprio carico, anche disgiuntamente e a più riprese, a titolo esemplificativo, allo smaltimento dei rifiuti, al ripristino anche ambientale dello stato di fatto, all'eventuale sistemazione dell'area, al completamento delle attività od opere previste dal progetto e, nel caso di discariche, all'ultimazione e ricomposizione finale dell'impianto ed alla corretta gestione delle operazioni di post-chiusura.

Visto che l'importo della fideiussione viene calcolato, ai sensi della citata delibera regionale, in base al prodotto fra il costo unitario per chilogrammo delle tipologie di rifiuti stoccabili nell'impianto e la quantità massima di rifiuti stoccabili nello stesso.

Visto che i costi individuati in sede di prima applicazione della deliberazione regionale, sono stati definiti, previa conversione in Euro, pari a 0.6197 €/kg per i rifiuti pericolosi (già tossico-nocivi, ora da intendersi pericolosi ai sensi dell'art. 265 comma 1 del D.Lgs. n. 152/2006) e a 0.1033 €/kg per i rifiuti non pericolosi (già non tossico-nocivi, ora da intendersi non pericolosi ai sensi dell'art. 265 comma 1 del D.Lgs. n. 152/2006, non essendo più applicabile la categoria dei rifiuti pericolosi ma non tossico-nocivi).

Visto che, ai sensi dell'allegato 1 lett. b) della DGR n. 2528/1999, l'ammontare delle somme da garantire tramite fideiussione deve essere aggiornato sulla base dell'indice ISTAT del costo della vita.

Visto che l'art 210 del D.Lgs. n. 152/2006 "Autorizzazioni in ipotesi particolari" fa riferimento, al comma 1, a coloro che alla data del 29/04/2006:

- non abbiano ancora ottenuto l'autorizzazione alla gestione dell'impianto;
- intendano richiedere una modifica dell'autorizzazione alla gestione di cui sono in possesso;
- ne richiedano il rinnovo;
- intendano avviare una attività di recupero o di smaltimento di rifiuti in un impianto già esistente, precedentemente utilizzato o adibito ad altre attività,

ed al successivo comma 3 lett. h) stabilisce che le garanzie finanziarie, ove previste dalla normativa vigente, o altre equivalenti sono in ogni caso ridotte del cinquanta per cento per le imprese registrate ai sensi del regolamento (CE) n. 761/2001, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 marzo 2001 (Emas), e del quaranta per cento nel caso di imprese in possesso della certificazione ambientale ai sensi della norma Uni En Iso 14001.

Rilevato che, secondo quanto disposto dall'art. 27 della LR n. 3/2000, in sede di rinnovo delle autorizzazioni all'esercizio degli impianti di gestione dei rifiuti devono essere ridefinite le garanzie finanziarie, rispettivamente maggiorate o ridotte, in relazione ad accertate inadempienze ovvero alla correttezza nella gestione dell'attività di smaltimento, mentre le normative regionali vigenti non disciplinano tali modalità di modificazione.

Visto l'art. 26 comma 9 della LR n. 3/2000, che prevede che la Giunta Regionale emani, entro sessanta giorni dalla pubblicazione della legge, i criteri per la determinazione delle garanzie finanziarie che l'interessato è tenuto a fornire per ottenere l'autorizzazione all'esercizio dell'impianto, garanzie che possono consistere in depositi cauzionali, polizze fideiussorie, assicurazioni a copertura degli eventuali danni ambientali e degli adempimenti relativi alla gestione ordinaria.

Considerato che tale deliberazione della Giunta Regionale non è mai stata emanata, e che, pertanto, deve ritenersi in vigore la precedente DGR n. 2528/1999 per quanto non innovato dalla LR n. 3/2000, quale ad esempio il riferimento esplicito alla copertura anche del danno ambientale.

Ritenuto, quindi, necessario, nelle more dell'adozione della predetta deliberazione, provvedere a disciplinare autonomamente la materia, in considerazione del lungo lasso di tempo intercorso rispetto all'adozione della DGR n. 2528/1999 e delle esigenze di utilizzo delle garanzie finanziarie maturate nel tempo, a seguito di numerose inadempienze riscontrate nella gestione degli impianti autorizzati dalla Provincia di Venezia e della difficoltà di ricondurre la gestione medesima alla regolarità sulla base di sole diffide intimare ai trasgressori, frequentemente non ottemperate.

Visto che con precedente delibera di Giunta Provinciale n. 260/2005 erano già stati fissati criteri di applicazione delle garanzie finanziarie ed un primo modello di polizza a favore della Provincia.

Rilevato che in sede di applicazione di tale delibera sono state raccolte osservazioni, tanto dall'Associazione Nazionale Imprese Assicuratrici (ANIA), tanto da singole imprese assicuratrici, nonché è risultato di difficile applicazione il meccanismo di riduzione/aumento delle polizze, essendo pure dipendente dal tipo e numero di controlli cui ogni singola impresa potrebbe, suo malgrado, essere sottoposta.

Rilevato che, nei casi di inadempienza riscontrati, si verifica spesso che i quantitativi dei rifiuti autorizzati allo stoccaggio siano largamente superati, rendendo insufficienti le garanzie prestate, evidenziando inoltre che, sulla base dei costi di mercato per l'allontanamento dei rifiuti, gli importi prestatati secondo le regole vigenti sono certamente insufficienti nei casi in cui sia necessario anche provvedere alla dismissione e bonifica degli impianti.

Ritenuto di assumere un atteggiamento improntato alla massima precauzione e garanzia dell'ambiente, pur dovendo applicare i meccanismi premiali stabiliti dalla norma nazionale.

Ritenuto pertanto di procedere all'aggiornamento dei criteri di calcolo dell'ammontare delle fideiussioni, dei casi di variazione dell'importo prestatato, dei vincoli e delle clausole contrattuali, e di stabilire in particolare che:

- l'aggiornamento annuo dei valori della polizza è calcolato in base ai coefficienti di rivalutazione monetaria annua pubblicati sul sito ufficiale ISTAT: www.istat.it.
- i quantitativi in tonnellate da utilizzare per la determinazione degli importi sono quelli autorizzati relativamente:
 - ai rifiuti stoccati in ingresso,
 - ai rifiuti stoccati in uscita;
- il valore complessivo così calcolato è aumentato del 10%;
- le garanzie sono ridotte del 50% per le imprese registrate ai sensi del regolamento (CE) n. 761/2001 (Emas) e del 40% nel caso di imprese in possesso della certificazione ambientale ai sensi della norma Uni En Iso 14001; tale riduzione è applicabile in fase di rinnovo o di modifica dell'autorizzazione o su specifica istanza, previa presentazione dei relativi certificati o attestati rilasciati non oltre 6 mesi prima della data della richiesta di riduzione; la decadenza dei certificati o attestati comporta la inefficacia del titolo autorizzativo, a meno di preventiva estensione della garanzia;
- integrazioni di polizza, eventualmente ritenute necessarie per la copertura dei costi di dismissione degli impianti e ripristino dei luoghi allo stato antecedente la realizzazione degli stessi, saranno quantificate sulla base di un piano finanziario, presentato dall'azienda ed opportunamente valutato, sulla base almeno delle seguenti voci: smantellamento impianti obsoleti, smantellamento edifici, avio a trattamento autorizzato dei rifiuti risultanti, indagine preliminare della potenziale contaminazione dei suoli e/o delle falde, ecc.

Ritenuto opportuno, inoltre, di confermare la predisposizione di uno schema di contratto di fideiussione, al fine di rendere omogenee le medesime rispetto a quanto determinato con la presente delibera, da utilizzarsi da parte delle imprese, prevedendo in particolare che:

- la copertura sia estesa anche ad un periodo successivo alla data di scadenza dell'autorizzazione di due anni;
- il modello di polizza proposto, parte integrante della presente delibera, sia obbligatoriamente utilizzato dalle imprese che gestiscono rifiuti, eventualmente anche in appendice al contratto generale.

Preso atto che la legge prevede garanzie finanziarie anche relativamente alla copertura dei costi di gestione delle discariche nelle loro varie fasi di vita, nonché a copertura dei costi di bonifica/messa in sicurezza dei siti contaminati, con possibilità di determinazioni ad alto contenuto discrezionale.

Ritenuto necessario predisporre modelli di garanzia specificamente preparati ed in particolare:

- per le discariche, tenendo conto che sono possibili essenzialmente due modalità di prestazione delle garanzie (depositi cauzionali e fideiussioni), le quali possono avere un diverso impatto sulla gestione economica degli impianti di smaltimento medesimi;
- per la bonifica/messa in sicurezza dei siti contaminati, tenendo conto dell'ampia casistica possibile.

Evidenziato che risulta di particolare importanza ed urgenza procedere quanto prima all'aggiornamento dei contenuti e modelli fissati con DGP 2005/00260, con particolare riferimento agli impianti di trattamento rifiuti, diversi dalle discariche (molto più numerosi).

Visto il D.Lgs. n. 267/2000 e le specifiche competenze della Giunta ai sensi dell'art. 48;

La Giunta Provinciale

DELIBERA

a) Di prendere atto di quanto espresso in premessa e di assumere il seguente atto di indirizzo:

1. il calcolo delle garanzie finanziarie da prestarsi a favore della Provincia da parte delle imprese abilitate alla gestione dei rifiuti ai sensi della Parte IV del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. viene stabilito, tenuto conto dei valori al 1999 indicati con DGRV n. 2528/1999, come segue (si veda Allegato 1, per un esempio di calcolo):
 - aggiornamento all'anno di stipula dei valori unitari in €/Kg stabiliti con DGRV n. 2528/1999, secondo i coefficienti di rivalutazione monetaria annua all'ultimo anno disponibile pubblicati sul sito www.istat.it;
 - determinazione dei quantitativi massimi totali di rifiuti da sottoporre a garanzia mediante la somma

delle quantità autorizzate (operazioni R13 e D15) di:

- rifiuti in ingresso,
- rifiuti in uscita;
- incremento del valore così calcolato del 10%;
- integrazioni di polizza, eventualmente ritenute necessarie per la copertura dei costi di dismissione degli impianti e ripristino dei luoghi allo stato antecedente la realizzazione degli stessi, quantificate sulla base di un piano finanziario, presentato dall'azienda ed opportunamente valutato, sulla base almeno delle seguenti voci: smantellamento impianti obsoleti, smantellamento edifici, avvio a trattamento autorizzato dei rifiuti risultanti, indagine preliminare della potenziale contaminazione dei suoli e/o delle falde, ecc.

2. L'aggiornamento del massimale garantito si applica, come al precedente punto 1, sia in sede di primo rilascio, sia in sede di rinnovo dell'autorizzazione, sia in sede di aggiornamento automatico annuale nel corso di validità, nonché in sede di variazione delle quantità massime stoccabili o di variazione del soggetto titolare dell'autorizzazione.

3. Le garanzie così calcolate sono ridotte del 50% per le imprese registrate ai sensi del regolamento (CE) n. 761/2001 (Emas), e del 40% nel caso di imprese in possesso della certificazione ambientale ai sensi della norma Uni En Iso 14001.

Tale riduzione è applicabile in fase di rinnovo o di modifica dell'autorizzazione o su specifica istanza, previa presentazione dei relativi certificati o attestati rilasciati non oltre 6 mesi prima della data della richiesta di riduzione.

La decadenza dei certificati o attestati comporta la inefficacia del titolo abilitativo, a meno di preventiva estensione della garanzia.

4. Al momento della eventuale escussione della polizza, il massimale garantito va aggiornato mediante applicazione del coefficiente di rivalutazione monetaria annua pubblicati sul sito www.istat.it relativo all'ultimo anno disponibile, rispetto all'anno di stipula della garanzia (si veda Allegato 1, per un esempio di calcolo), con riserva di verifica dei reali costi.

b) Si prende atto dell'allegato schema di Polizza per la costituzione delle garanzie finanziarie da prestarsi a favore della Provincia di Venezia da parte delle imprese abilitate ai sensi del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. alla gestione di impianti di trattamento di rifiuti, con obbligo di adeguamento da parte delle imprese già autorizzate in occasione di modifiche sostanziali dell'impianto e/o modifiche dell'abilitazione all'esercizio, salvo diversa valutazione del competente Settore, o del primo rinnovo utile. Tale schema sarà obbligatoriamente utilizzato dalle imprese che gestiscono rifiuti, eventualmente anche in appendice al contratto generale.

c) Si incarica il Dirigente del Settore Politiche Ambientali di aggiornare lo schema di contratto di fideiussione con modifiche di carattere non sostanziale ai fini del presente atto di indirizzo derivanti da norme, leggi e regolamenti o da adeguamenti parametrici.

d) Si incarica il Dirigente del Settore Politiche Ambientali, relativamente ai casi di garanzie per la gestione delle discariche e per gli interventi di bonifica/messa in sicurezza, di provvedere ad informare la Giunta sui relativi contenuti discrezionali al fine di stabilire e produrre modelli di garanzia specificamente preparati.

e) Rimane salva la facoltà della Provincia di Venezia di richiedere, a proprio insindacabile giudizio, la prestazione di una garanzia finanziaria a fronte della richiesta di qualsiasi autorizzazione in materia ambientale di competenza dell'Ente.

f) Con il presente provvedimento viene revocata la precedente delibera della Giunta n. 260/05.

g) di richiedere per il presente provvedimento l'immediata eseguibilità, ai sensi dell'art. 134 del D.Lgs 267/2000, stante l'urgenza di dar seguito agli adempimenti conseguenti.

Parere favorevole di regolarità tecnica (ex art. 49 D.Lgs. 267/2000)

Il Responsabile del Servizio
F.to Marco Ostoich

Parere di regolarità contabile (ex art. 49 D.Lgs. 267/2000).
Non rileva ai fini contabili.

Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to Matteo Todesco

Attestazione di conformità alla normativa vigente, allo statuto ed ai regolamenti: va valutato l'incremento del 10% della garanzia, alla luce del fatto che la Giunta Regionale non ha ancora deliberato in merito alla copertura del rischio relativo al danno ambientale

Il Segretario Generale
F.to Gabriele Marziano

La suesposta proposta di deliberazione viene approvata con voti unanimi legalmente espressi

Su proposta del responsabile del Servizio, con successiva, separata votazione palese e unanime, il presente provvedimento viene dichiarato immediatamente eseguibile, per motivi d'urgenza, ai sensi e per gli effetti dell'art. 134 comma 4, del d.lgs 267/2000.

Il Presidente
F.to Davide Zoggia

Il Segretario Generale
F.to Gabriele Marziano

La presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio Informatico il giorno 01/04/2008 rimanendovi per 15 gg. consecutivi a tutto il 16/04/2008, ai sensi e per gli effetti dell'art. 124 del D.Lgs. 267 del 18.08.2000.

p. IL SEGRETARIO GENERALE
Dirigente
F.to Dott. Maria Ugliano

Il presente provvedimento è esecutivo il 12/04/2008 per decorso del 10° giorno dalla pubblicazione ex art. 134 - 3° comma - D.Lgs. n. 267/2000

p. IL SEGRETARIO GENERALE
Dirigente
F.to Dott. Maria Ugliano

La presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio Provinciale per 15 gg. consecutivi dal 01/04/2008 al 16/04/2008

Dirigente
F.to Dott. Maria Ugliano

Il presente documento è firmato digitalmente.

**L'ALLEGATO E' DISPONIBILE PRESSO LA SEGRETERIA GENERALE
DELLA PROVINCIA DI VENEZIA**